Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO PROFESSIONALE per i SERVIZI ALBERGHIERI e della RISTORAZIONE
« UGO TOGNAZZI »
Viale Italia Parco Europa – Tel 081/5303999 Fax: 0815308173
80040 POLLENA TROCCHIA (NA)

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
A.S. 2022/23

ALLEGATO al PTOF 2022/2025

Indice

Premessa

Titolo 1 – La Comunità Scolastica

Titolo 2 – IPSAR "Ugo Tognazzi"

Titolo 3 – Rispetto dell'orario scolastico

Titolo 4 - Regolamentazione delle uscite dalla classe

Titolo 5 – Entrate posticipate/Uscite anticipate

Titolo 6 - Comportamento

Titolo 7 – Sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare: principi generali

Titolo 8 - Determinazione delle sanzioni disciplinari

Titolo 9 - Sanzioni per il mancato assolvimento dei doveri scolastici

Titolo 10 - Sanzioni per l'inosservanza del divieto di fumo

Titolo 11 – Assenze e giustificazioni

Titolo 12 - Sanzioni per comportamenti che rechino offesa alla morale ed alle componenti della scuola

Titolo 13 - Sanzioni per comportamenti indisciplinati

Titolo 14 - Sanzione per l'inosservanza delle norme organizzative di sicurezza

Titolo 15 - Sanzioni per l'utilizzo non corretto delle strutture dell'istituto

Titolo 16 - Notizia di reato

Titolo 17 – Organi competenti ad irrogare le sanzioni

Titolo 18 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Titolo 19 – Riservatezza dei provvedimenti disciplinari

Titolo 20 - Impugnazione della sospensione

Titolo 21 - Organo di Garanzia

Titolo 22 - Competenze e funzioni dell'Organo di Garanzia

Titolo 23- Organo Regionale di Garanzia

Titolo 24 - Altri mezzi di impugnazione

Titolo 25 - Responsabilità dei Collaboratori scolastici (personale ATA)

Titolo 26 - Responsabilità nell'uso dei beni scolastici e custodia dei beni personali.

Titolo 27 - Accesso all'edificio scolastico

Titolo 28 - Uffici di Segreteria

Titolo 29 – Il Consiglio d'istituto

Titolo 30 – Il Collegio dei docenti

Titolo 31 – Il Consiglio di classe

Titolo 32 – Il Comitato di valutazione

Titolo 33 – Norme comuni ai titoli 4-5-6

Titolo 34 – Comitato dei Genitori e degli Studenti

Titolo 35 - Assemblee degli studenti e dei genitori

Titolo 36 – Crediti e debiti formativi

Titolo 37 - Comunicazioni ed uso della bacheca

Titolo 38 - Biblioteche, Laboratori, Palestre, Aule Speciali

Titolo 39 - Piano di evacuazione in caso di incendio o terremoto

Titolo 40 - Accesso e parcheggio nel cortile interno della scuola

Titolo 41 – Visite e viaggi di istruzione

Titolo 42 – Modalità e criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera

Titolo 43 – Norme per i lavoratori di pratica operativa

Titolo 44 – Patto di corresponsabilità (Allegato A)

Titolo 45 – Regolamento assenze alunni – deroghe (Allegato B)

Fonti normative

- D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 Statuto delle Studentesse e degli Studenti»
- D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche.
- D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 Regolamento concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche e successive modifiche.
- D.P.R. n°122 del 22/06/2009 Regolamento sulla valutazione degli alunni
- C.M. n°20 del 04/03/2011 Circolare validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009.
- Legge 241/90 Legge sul procedimento amministrativo

1. Il presente regolamento può essere modificato in tutto o in parte dal Consiglio di Istituto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che compongono il Consiglio stesso. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Testo Unico emanato con Decreto Legislativo n. 297/94, alle altre leggi vigenti in materia scolastica, e allo «Statuto delle Studentesse e degli Studenti» (D.P.R. 24/06/1998 n°249) che si allega al presente atto per farne parte integrante.
2. Del presente regolamento è fornita copia per estratto agli studenti all'atto dell'iscrizione.

A tutte le categorie di persone operanti nella scuola ed ai genitori degli alunni sono di obbligo la conoscenza ed il rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento quale garanzia di buon funzionamento dell'Istituto scolastico.

Titolo 1 - La Comunità Scolastica

I. La Scuola costituisce una comunità composta da alunni, Docenti, personale A.T.A., genitori e tutori legali.

II. Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, delle rispettive responsabilità per il retto funzionamento della istituzione scolastica.

III. La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione e lo sviluppo della coscienza critica. La Scuola è una comunità di dialogo di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, tenutasi a New York il 20/11/1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni Docente - discente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della propria identità personale e sociale, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nelle vita attiva. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età o condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

IV. La comunità scolastica della Scuola si inserisce nelle più vaste comunità locali, sociali e culturali nelle quali si trova ad operare e promuove la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche.

V. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La Scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome (che possano integrare e arricchire il curricolo di studi). La comunitàscolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

VI. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola. Il Dirigente scolastico e i Docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della Scuola, di criteri di valutazione e di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (e dunque ad una chiara, esplicita ed immediata indicazione da parte dei Docenti del loro rendimento nelle prove orali e ad una sollecita correzione delle prove scritte), volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla Scuola. Queste attività sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

VII. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e alla realizzazione di attività interculturali. Si allegano, per quanto attiene l'integrazione e l'accoglienza degli alunni stranieri, la C.M. n° 4233 del 19/02/2014 e le linee guida in materia.

VIII. La Scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo-didattico di qualità offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;
- La salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap e la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
- Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica

IX. Gli studenti sono tenuti a:

- Frequentare regolarmente i corsi e tutte le attività integrative programmate dai consigli di classe che si svolgono in orario curriculare;
- Assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- Conoscere l'organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell'offerta formativa della scuola e dei regolamenti dell'Istituto, in particolare all'utilizzo corretto e puntuale della divisa nei rispettivi laboratori frequentati;
- Rispettare l'orario scolastico stabilito dal Consiglio d'Istituto, entrando a scuola con la massima puntualità;
- Partecipare in modo regolare alle attività extracurriculari, a cui hanno dato la propria adesione, che possono svolgersi in ambienti interni o esterni dell'Istituto e che siano previste dal Piano dell'Offerta Formativa;
- Avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- Mantenere un comportamento corretto nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri;
- Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento d'Istituto;
- Gli studenti sono obbligati ad usare con il massimo rispetto per le attrezzature (banchi, lavagne, computer, ecc..) e i servizi igienici. Si ricorda che ogni danno arrecato alle strutture sarà a carico dei responsabili individuati o, in assenza di essi, dalla totalità degli studenti, secondo quanto stabilito nel D.P.R. 249/1998 art.4.

Titolo 2 – L'IPSAR "U. Tognazzi"

I. L'IPSAR "U. Tognazzi" si configura come una comunità che intende promuovere la formazione intellettuale, morale e fisica dei giovani; pertanto l'assidua e fruttuosa presenza alle lezioni da parte degli studenti è un obbligo fondamentale. A tale proposito si richiama l'attenzione di Docenti, alunni e genitori sull'O.M. 261 del 21/4/97 e sul D.P.R. n°249 del 24/6/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti Art. 3 comma 1 – Doveri) che regola gli scrutini di fine anno e che fa specifico riferimento al numero delle assenze quale elemento determinante ai fini dell'ammissione alla classe successiva e della valutazione agli esami di Stato.

II. Tutti coloro che partecipano alla vita della scuola sono tenuti ad osservare i principi di una corretta e qualificata convivenza civile, nel rispetto reciproco e dei diritti della personalità di ciascuno.

III. La scuola è un bene comune e, pertanto, tutti coloro che ne usufruiscono devono tenere un comportamento tale da consentire il corretto uso e la buona conservazione dei locali di pertinenza della scuola stessa, ivi compresi gli spazi esterni e gli arredamenti. Tutte le componenti della Comunità Scolastica sono tenute al rispetto delle suppellettili e rispondono personalmente degli eventuali danni provocati.

IV. Lo studente all'atto dell'iscrizione è tenuto ad allegare alla domanda la ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo per laboratori effettuato sull' IBAN della Scuola

n° IT18U0311140320000000000937, intestato ad IPSAR "UGO TOGNAZZI" DI POLLENA TROCCHIA a prescindere dai limiti di reddito.

V. Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno scolastico, a seguito di apposita comunicazione da parte del Dirigente Scolastico, nella quale viene precisato annualmente l'importo del contributo deliberato dal Consiglio di Istituto.

VI. La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bonifico bancario/conto corrente e che sia destinato all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Il contributo volontario può essere utilizzato per i seguenti scopi principali: attività di laboratorio, innovazione tecnologica e ampliamento dell'offerta formativa. Si ricorda infine che la voce del "contributo volontario delle famiglie" viene menzionato come fonte di finanziamento negli articoli 5, comma 7 e art. 23, comma 1, del nuovo Regolamento di Contabilità delle scuole, di cui al Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018.

VII. Ciò premesso, in merito ai contributi volontari degli alunni per l'a. s. 2023/2024, il Dirigente Scolastico propone i seguenti importi:

	Obbligatorie			**Contributo Laboratorio**		
Classe	**Tassa Iscrizione c.c.p. n.1016 Agenzia delle Entrate**	**Tassa di Frequenza c.c.p. n. 1016 Agenzia delle Entrate**	**Rimborsi spese/ Assicurazione c.c.p. scuola n. 1043988938**	**Laboratorio Enogastronomia/Sala e Vendita c.c.p. scuola n. 1043988938**	**Laboratorio Accoglienza Turistica c.c.p. scuola n. 1043988938**	**Laboratorio Servizi culturali e dello spettacolo c.c.p. scuola n. 1043988938**
Prime			€ 20,00	€ 20,00		
Seconde			€ 20,00	€ 30,00		
Terze	€ 6,04	€ 15,13	€ 20,00	€ 80,00	€ 50,00	€ 50,00
Quarte		€ 15,13	€ 20,00	€ 80,00	€ 50,00	€ 50,00
Quinte		€ 15,13	€ 20,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
Esami integrativi	€ 12,09		€ 20,00		Esami di Qualifica candidati privatisti	€ 300,00 + eventuale tassa regionale
Esami di Idoneità	€ 12,09			€ 150,00		
Esami di Stato	€ 12,09	Interni	€ 10,35		Esami preliminari/maturità candidati privatisti	€ 400,00
		Privatisti	€ 20,00			
Rilascio diploma	€ 15,13					

Rimborsi delle spese: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, registro elettronico, SMS, modulistica, ecc..

"Oltre alle tasse, i Consigli di amministrazione dei singoli istituti e scuole possono richiedere speciali contributi per le spese di laboratorio, per le esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo"

Tali contributi, possono essere pagati a rate concordate con l'Istituzione scolastica (max 3), sono regolarmente inseriti nel bilancio annuale della Istituzione scolastica che è sottoposto a controllo e certificazione dai revisori contabili.

I seguenti criteri di utilizzo dei contributi volontari degli alunni per l'a.s. 2023/2024:

- utilizzo registro elettronico;
- stipula delle assicurazioni di legge;
- servizio di fotocopie connesso alle attività curriculari e aggiuntive;
- acquisto di materiale di facile consumo;
- acquisto di attrezzature informatiche (a titolo esemplificativo PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software ecc…) per uso didattico;
- spese di manutenzione dei pc e di tutti i sussidi utilizzati a scopo didattico;
- spese per utilizzo e gestione laboratori,
- spese per la realizzazione dei progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa inseriti nel PTOF, escluso le spese per la remunerazione del personale interno ed esterno all'istituto;
- acquisto materiale e sussidi didattici;
- pagamento canone connessione internet;
- rimborso spese alunni partecipanti a concorsi e gare: il rimborso, per quanto riguarda gli alunni partecipanti a manifestazioni, concorsi, gare organizzati dalla Scuola per l'anno scolastico 2023/2024, non può superare la somma di euro 200,00 per ogni singolo alunno per gli eventi svolti in Italia, mentre per quelle svolte all'estero la somma massima è di euro 400,00. Tale rimborso è previsto solo per le "eccellenze", per la partecipazione alle fasi nazionali;
- ogni altro servizio a favore degli alunni.

Si stabilisce inoltre che, chi non versa il contributo volontario sopra detto, dovrà versare una somma comunque, obbligatoriamente, minima di euro 20,00 per spese di gestione (registro elettronico, copertura assicurativa, pagelle etc.)

La partecipazione degli studenti ai progetti che hanno un costo dovuto al reclutamento di esperti avverrà dietro pagamento di una quota che copra le spese relative al progetto specifico.

VIII. Lo studente è tenuto a munirsi di libretto sanitario da consegnare alla segreteria della scuola.

Titolo 3 – Rispetto dell'orario scolastico

I. Gli alunni sprovvisti di permesso d'entrata in ritardo, devono essere ammessi dall'insegnante in servizio alla prima ora fino a dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni, senza l'obbligo della giustificazione.

II. Dieci minuti dopo l'inizio dell'orario scolastico i cancelli dell'Istituto devono essere chiusi dal personale addetto.

III. Per garantire, come previsto dalle norme vigenti, la sicurezza e l'integrità fisica degli alunni, gli studenti che ritardano la loro entrata presentandosi ai cancelli oltre i dieci minuti dall'inizio delle lezioni, saranno accompagnati dal personale ATA dal Capo d'Istituto o da uno dei suoi Collaboratori, che provvederanno ad ammetterli in classe previa comunicazione del ritardo ai genitori per gli alunni minorenni. L'ammissione in classe avverrà alla seconda ora, al fine di evitare disturbo al normale svolgimento delle lezioni. La giustifica del ritardo dovrà avvenire attraverso il registro elettronico.

IV. Gli alunni possono ritardare il loro ingresso in classe, oltre i dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni, per un massimo di **quattro** volte al mese. Il Docente Coordinatore è incaricato di vigilare affinché non venga superata tale soglia di entrata in ritardo e avrà cura di avvertire la Segreteria Didattica del superamento di tale soglia, perché del fatto venga avvisata la famiglia dello studente, se minorenne, e convocato uno dei genitori o degli esercenti la

patria potestà e lo studente stesso, se maggiorenne. Tali ritardi verranno computati ai fini della validità dell'anno scolastico.

V. Al quarto ritardo ingiustificato dell'alunno minorenne, lo stesso dovrà essere accompagnato da un genitore o da chi esercita la patria potestà entro il termine di sette giorni.

VI. Di norma non sono ammessi ritardi oltre la seconda ora di lezione e l'uscita anticipata non può essere concessa prima del termine della quinta ora di lezione, salvo casi eccezionali debitamente documentati.

VII. Le classi, con preavviso, potranno uscire anticipatamente ed entrare, ad un'ora diversa rispetto a quella stabilita.

Titolo 4 - Regolamentazione delle uscite dalla classe

I. Di norma gli studenti non possono uscire dall'aula durante le prime due ore di lezione se non in casi di estrema urgenza. I Docenti sono tenuti a rispettare tale disposizione e, in ogni caso, a non fare uscire dall'aula più di due alunni per volta, non consentendo una nuova uscita prima del rientro di colui o colei che è uscito in precedenza, se non nei casi richiesti o consentiti dalla Presidenza.

II. Il personale ATA è invitato a collaborare con severità segnalando ai Docenti e ai Collaboratori del Dirigente Scolastico gli alunni presenti fuori dalle aule privi del permesso, in modo che possano essere presi immediati provvedimenti da annotare sul registro di classe e dei quali andrà tenuto inderogabilmente conto ai fini della valutazione del comportamento.

III. È rigorosamente vietato agli alunni uscire dalla propria aula durante il cambio delle ore di lezione. È fatto obbligo al personale non docente di sorvegliare i corridoi e rinviare subito in classe gli studenti.

Titolo 5 - Entrate posticipate/Uscite anticipate

I. Le richieste di entrata posticipata oltre la prima ora di lezione e di uscita anticipata devono essere adeguatamente motivate e documentate, firmate dal genitore, per lo studente minorenne, e dallo studente stesso, se maggiorenne, e preventivamenteautorizzate dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori in caso di sua assenza. I permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita anticipata dovranno essere richiesti al Dirigente Scolastico per iscritto dai genitori interessati, per l'alunno minorenne, e dall'alunno stesso, se maggiorenne, e potranno essere concessi solo per casi eccezionali edocumentati, a patto che la lezione che l'alunno perde per tutto l'anno non sia di pregiudizio per i risultati finali. La richiesta di uscita anticipata deve sempre contenere la liberatoria per la scuola ai fini della responsabilità per qualsiasi incidente si verificasse nel periodo diuscita dalla scuola. L'autorizzazione all'entrata posticipata o all'uscita anticipata deve essere conservata agli atti della scuola.

II. Considerato l'elevato numero di alunni pendolari, possono essere previste delle deroghe riguardanti l'orario di entrata e quello di uscita, concesse dalla Dirigenza Scolastica, che dipendono dall'orario del trasporto pubblico, nel rispetto della normativa vigente.

III. Possono anche essere concessi permessi di entrate posticipate e di uscite anticipate per le seguenti tassative cause:

- Accertato ritardo dei mezzi pubblici di trasporto;
- Analisi e visite mediche.

IV. Le richieste di uscite anticipate degli alunni maggiorenni, adeguatamente motivate, non possono eccedere, di norma, in numero di 4 (quattro) al mese. Dell'autorizzazione alla uscita sarà fatta annotazione sul registro di classe.

V. L'alunno minorenne potrà lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo se prelevato da uno dei genitori, da chi esercita la patria potestà, o, con delega scritta, accompagnata da copia del documento, da un suo designato. In via eccezionale l'uscita del solo minorenne sarà concessa con autorizzazione scritta dell'esercente la patria potestà accompagnata da copia del documento del richiedente e con accertamento da parte della scuola tramite fonogramma.

VI. Le uscite anticipate per mancata garanzia della fornitura del servizio scolastico (ad esempio in occasione di proclamazione di scioperi da parte di Sindacati dei Docenti o del personale ATA) vengono comunicate dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori in tempo utile. La comunicazione viene annotata sul registro di classe.

VII. In casi di grave emergenza gli alunni potranno uscire anticipatamente nella stessa mattinata, su autorizzazione del Dirigente scolastico o dei suoi Collaboratori solo se, verificate le condizioni di effettiva necessità, vi sia stata comunicazione ai genitori ed autorizzazione di questi ultimi all'uscita anticipata del figlio.

VIII. Gli alunni che siano colti da malore durante le ore di lezione possono uscire accompagnati da un familiare contattato telefonicamente dalla scuola o da personale della Scuola.

IX. In casi di particolare gravità sanitaria sarà allertato il più vicino Pronto Soccorso per l'invio di un'ambulanza e contestualmente sarà informata la famiglia.

Titolo 6 - Comportamento

I. I Docenti, il personale ATA e gli studenti non devono parlare a voce alta nei corridoi e nella tromba delle scale e in nessun altro ambiente dell'Istituto.

II. È assolutamente vietato a chiunque fumare nell'Istituto, comprese sigarette elettroniche. Tale divieto trova esplicito riscontro nelle vigenti disposizioni di legge, ma, al di là di questo, appare assurdo che proprio nell'ambito della scuola, che è alla base del vivere civile, si possano accettare tali comportamenti e, cosa ancora più grave, non solo da parte degli alunni. Il Dirigente Scolastico è perciò incaricato di individuare i mezzi più opportuni ed efficaci per eliminare questa illegalità, valutati i deleteri e comprovati effettiprovocati anche dal fumo passivo. Ciò vale anche per tutti i tipi di riunioni collegiali (Consigli di Classe, Collegio Docenti, ecc.)

III. Gli alunni devono mantenere ovunque un contegno corretto nei riguardi dei Docenti, del personale non docente e dei compagni; devono rispettare gli ambienti scolastici non sporcando muri, banchi, sedie, servizi igienici e non gettando a terra carte o lattine. È assolutamente vietato, oltre che estremamente pericoloso, danneggiare in qualsiasi modo elementi dell'impianto elettrico (interruttori, prese, fili, ecc.); la scuola al proposito solleva ogni propria responsabilità da incidenti che possano avvenire per tale causa. Eventuali danni arrecati dentro l'Istituto o durante i viaggi d'istruzione saranno addebitati ai responsabili sia singolarmente sia collettivamente.

IV. È vietato l'uso di telefoni cellulari durante le ore di lezione: i telefoni cellulari, anche se spenti, non devono essere tenuti a vista del Docente. A tale proposito si ricorda che la normativa vigente consente allo studente di portare con sé nell'Istituto Scolastico il solo materiale necessario alla conduzione dell'attività didattica e che eventuali urgenti comunicazioni famiglia-alunno o viceversa sono assicurate tramite i telefoni fissi presenti nell'Istituto.

V. Si richiamano gli alunni e le alunne a curare che il loro abbigliamento nell'Istituto sia decoroso e rispettoso dell'ambiente scolastico.

VI. Durante il cambio dell'ora il Docente si assicurerà che ciascun alunno sia al suo posto prima di accingersi al cambio. Il Docente subentrante si farà trovare già fuori dalla porta se non impegnato nella stessa ora. Se un Docente deve subentrare ad altro Docente impegnato in classe, entrambi, richiamata l'attenzione degli alunni sulla necessità di rimanere al proprio posto, in ordine e tranquillità, si accingeranno ad un rapido cambio.

VII. Il transito delle classi per i corridoi durante il normale orario scolastico (per spostamenti verso i laboratori, la palestra o altre strutture) deve avvenire in maniera ordinata, silenziosa e veloce in modo da non disturbare le altre classi. A ciò sono richiamati i Docenti che accompagnano gli studenti, nonché i Collaboratori scolastici in servizio al piano di competenza.

VIII. Il festeggiamento in aula di particolari e importanti ricorrenze è concesso (con alimenti confezionati) solo previa disponibilità del docente in orario e autorizzazione del Dirigente Scolastico con preavviso di tre giorni e per un periodo massimo di trenta minuti, periodo nel quale è compresa la pulizia dell'aula, da effettuarsi da parte degli studenti stessi.

IX. Gli studenti sono invitati ad un uso corretto e rispettoso dei servizi igienici perché funzionalità e pulizia di essi sono indice di civiltà e educazione. Il risarcimento di danni

relativi a disfunzioni dovute ad un improprio utilizzo di essi ed è carico di tutti gli studenti.

X. Gli alunni sono obbligati ad indossare, in maniera completa, ordinata e pulita, la divisa durante lo svolgimento delle attività laboratoriali.

Titolo 7 – Sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare: principi generali

I. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, ne consegue che le sanzioni disciplinari, comunque corrisposte, non debbano rivestire carattere afflittivo, bensì ispirarsi al principio del totale ravvedimento operoso.

II. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari prima di essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. In applicazione del generale principio del contraddittorio, principio che discende dal diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

III. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla variazione del profitto.

IV. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva delle altrui personalità.

V. Le sanzioni devono essere temporanee e in ogni caso proporzionate all'infrazione disciplinare commessa e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Per le sospensioni con obbligo di frequenza, l'alunno si impegnerà in attività rieducative all'interno dell'istituto di riferimento.

VI. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

VII. L'irrogazione di una sanzione disciplinare viene comunicata alle famiglie degli alunni a cura del coordinatore della classe.

VIII. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

IX. Nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari occorrerà ispirarsi al principio di gradualità delle sanzioni, in stretta correlazione con la gravità della violazione commessa. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessarie l'irrogazione della sanzione. Il rigore motivazionale si rende necessario al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. I provvedimenti di adozione di sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, andranno inseriti nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

X. Il procedimento disciplinare nei confronti degli alunni è un'azione di natura amministrativa. Per tale ragione allo stesso si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni. Tale procedura si caratterizza nelle seguenti fasi:

1) avvio del procedimento, **2)** formalizzazione dell'istruttoria, **3)** obbligo di conclusione espressa, **4)** obbligo di motivazione, **5)** termine.

Si ispira ai criteri di trasparenza, imparzialità, buon andamento del servizio ed è teso a garantire da un lato "il diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla Legge 241/90.

Il sistema di impugnazioni delineato non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gliatti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. L'accoglimento del ricorso dello

studente inciderà sul provvedimento sanzionatorio eliminandone gli effetti.

Titolo 8 - Determinazione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate agli studenti per le violazioni del presente regolamento sono:

a) richiamo in forma scritta da annotare sul registro elettronico (nota disciplinare) a cura dei docenti;
b) accompagnamento degli studenti da parte dei genitori;
c) divieto temporaneo di utilizzo delle strutture scolastiche e dei supporti didattici;
d) sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni;
e) esclusione dalle gite, dai viaggi di istruzione e visite guidate organizzate dall'istituto.

Tale ultima sanzione sarà applicata automaticamente quale sanzione accessoria nel caso di violazioni gravi che abbiano comportato note disciplinari per un massimo di 3.

Titolo 9 - Sanzioni per il mancato assolvimento dei doveri scolastici

I. Agli studenti che non assolvono i doveri scolastici di cui ai Titoli 3 e 6 del presente regolamento sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:
   a) Ammonizione;
   b) Richiamo in forma scritta;
   c) L'alunno sprovvisto di divisa completa sarà accorpato ad una classe parallela e il giorno successivo dovrà consegnare, al proprio docente di laboratorio, una relazione scritta su un argomento proposto dal docente stesso. I genitori sono tenuti a giustificare tale mancanza. Il mancato utilizzo della divisa inciderà negativamente sul voto pratico della disciplina
II. Se gli studenti si allontano senza autorizzazione dall'istituto ad essi è inflitta la sanzione della sospensione.

Titolo 10 - Sanzioni per l'inosservanza del divieto di fumo

I. A coloro che non osservino il divieto di fumo è inflitta la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente e che sarà applicata dai docenti all'uopo designati.
II. Agli allievi che non osservano il divieto di fumo sarà erogata sanzione disciplinare a cura del docente di classe di cui all'art. 19.
III. Nel caso che il sanzionato sia alunno minorenne ne sarà data comunicazione ai genitori di quest'ultimo.

Titolo 11 - Assenze e giustificazioni

I. Le assenze alle attività devono essere giustificate attraverso l'applicazione del registro elettronico.
II. I Docenti in servizio alla prima ora di lezione hanno il compito di verificare l'eventuale assenza di studenti nella giornata e di segnalarla sul registro elettronico, nonché richiedere agli studenti assenti nei giorni precedenti la relativa giustificazione, ad annotarla nel registro elettronico.
III. I docenti debbono, altresì, prestare la massima attenzione nella segnalazione di assenze non giustificate. L'alunno che non presenta giustificazione per un'assenza è accettato con riserva e con l'obbligo di giustificarla il giorno seguente. L'ammissione con riserva va annotata nel Registro di classe e viene sciolta il giorno immediatamente successivo. In caso d'ulteriore inadempienza l'alunno, se minorenne, sarà ammesso in classe «non giustificato», contemporaneamente si informerà la famiglia dell'omessa giustifica dell'assenza. Se l'episodio dovesse ripetersi per tre giorni consecutivi l'alunno sarà ammesso in classe per un'ovvia tutela della persona anche se non ha adempiuto agli obblighi precedentemente descritti. Tale ammissione verrà però considerata omissione grave, sarà segnalata nel Registro di Classe e seguita da comunicazione ai genitori inoltrata dal Coordinatore di classe dietro segnalazione del Docente della I ora. La

suddetta omissione potrà dare avvio a procedimento disciplinare. La mancata giustificazione di una o più assenze verrà tenuta in debito conto dal Consiglio di Classe nell'assegnazione del voto di condotta.

IV. Decorsi cinque giorni di assenza continuativi, per malattia, gli alunni devono presentare, oltre alla giustificazione, il certificato di riammissione del medico curante che attesta le buone condizioni di salute dello studente. Per periodi di assenza che superano i dieci giorni continuativi, oltre alla presentazione del certificato di cui sopra, è opportuno che uno dei genitori o degli esercenti la patria potestà contattino il Dirigente Scolastico o uno dei suoi Collaboratori per esporre le cause della prolungata assenza. Sarà poi compito del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori avvisare il competente Consiglio di Classe.

V. In caso di assenza collettiva di classi, i Docenti sono comunque tenuti a trattenersi nell'Istituto rispettando il proprio orario di servizio. In caso di assenza totale delle classi e in assenza di impegni, dopo l'attestazione di presenza, i docenti possono allontanarsi dall'Istituto.

VI. Nelle ipotesi di frequenti assenze (superiori a 5) o di assenze ingiustificate, il coordinatore di classe informerà le famiglie degli allievi.

VII. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato come da D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. art. 14. Motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite sono contenute nel regolamento allegato.

Titolo 12 - Sanzioni per comportamenti che rechino offesa alla morale ed alle componenti della scuola

I. Agli studenti che tengano comportamenti che offendano la morale, il decoro, che manchino di rispetto al Dirigente scolastico, ai docenti, al personale tutto della scuola e ai loro compagni sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:
a) richiamo in forma scritta da annotare sul registro di classe;
b) ammonizione in forma scritta da annotare sul registro di classe;
c) sospensione dalle lezioni.

Titolo 13 - Sanzioni per comportamenti indisciplinati

I. Agli studenti che tengano comportamenti che turbino il regolare andamento della attività didattica e della scuola in generale sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:

a) richiamo in forma scritta da annotare sul registro di classe;
b) ammonizione in forma scritta da annotare sul registro di classe;
c) esecuzione di compiti inerenti all'attività didattica (lavori di ricerca, elaborazione ditesina, lavori di gruppo, lavori socialmente utili);
d) sospensione dalle lezioni.

Titolo 14 - Sanzione per l'inosservanza delle norme organizzative di sicurezza

I. Agli studenti che non osservino le disposizioni organizzative e di sicurezza adottate dall'istituto sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:
a) ammonizione in forma scritta da annotare sul registro di classe;
b) sospensione dalle lezioni.

Titolo 15 - Sanzioni per l'utilizzo non corretto delle strutture dell'istituto

I. Gli allievi che utilizzeranno in modo non corretto le strutture, i sussidi didattici, i macchinari della scuola o arrechino danni al patrimonio della scuola (porte, pareti, banchi ecc.) sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:
a) ammonizioni in forma scritta da annotare sul registro di classe;
b) divieto temporaneo di utilizzo delle strutture, dei sussidi didattici, dei macchinari della scuola;
c) sospensione dalle lezioni;
d) risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. e segg.. la commisurazione della pena o la sua commutazione non esclude eventuale responsabilità patrimoniale. Nel caso di atti

vandalici, danneggiamento volontario alle strutture, agli arredi, alle attrezzature scolastiche, gli studenti responsabili sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riparazione degli stessi. Il risarcimento del danno costituisce un momento di responsabilizzazione nei confronti degli studenti e delle famiglie. Chi accerta il danno deve tempestivamente segnalarlo, di norma per iscritto, mediante una relazione indirizzata al Dirigente Scolastico.

Il DSGA provvede alla sua quantificazione economica. Il Dirigente Scolastico provvede a comunicare a famiglia/e l'entità del danno che dovrà essere risarcito alla scuola tramite bollettino di conto corrente postale.

Titolo 16 - Notizia di reato

I. Oltre le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, resta fermo l'obbligo di denunzia all'Autorità Giudiziaria se l'infrazione commessa integri una fattispecie regolata dal codice penale.

Titolo 17 - Organi competenti ad irrogare le sanzioni.

I. La sanzione del richiamo in forma scritta è di competenza del docente in servizio al momento dell'infrazione. Essa deve essere annotata sul registro di classe.

II. La sanzione disciplinare dell'ammonizione può essere irrogata, secondo la gravità della mancanza, dai docenti in servizio in classe, dai docenti del Consiglio di Classe, dai collaboratori della Presidenza e dal Dirigente scolastico. Essa deve essere annotata sul registro di classe.

III. Le sanzioni che comportano l'esecuzione di compiti inerenti all'attività didattica sono dicompetenza del docente in servizio in classe al momento dell'infrazione e del consiglio diclasse.

IV. La sanzione costituita dal divieto temporaneo di utilizzo delle strutture della scuola, dei supporti didattici può essere irrogata, seconda la gravità della mancanza, dal docente o dai docenti responsabili della struttura nella quale è stata commessa l'infrazione, dal docente in servizio in classe e dal consiglio di classe.

V. La sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni rientra nella competenza del Consiglio di classe che delibera a maggioranza dei suoi componenti.

VI. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori a 15 giorni.

VII. L'irrogazione delle sanzioni che richiedono l'allontanamento dalla classe per un periodo superiore a 15 giorni o sanzioni che richiedono l'allontanamento dello studente dalla classe fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, sono di competenza del Consiglio d'Istituto.

VIII. Nell'irrogare la sanzione il Consiglio di classe è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel precedente titolo 16.

IX. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere previsto a cura delle componenti della scuola, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

X. Agli studenti ai quali sia irrogata la sanzione della sospensione dalle lezioni di cui ai capi precedenti deve essere sempre offerta dal Consiglio di Classe la possibilità di convertire detta sanzione in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, quali: 1) scuse formali redatte per iscritto e indirizzate all'interessato; 2) attività di ricerca relativa al tema dell'infrazione commessa; 3) eliminazione disituazione di degrado dei locali o spazi scolastici, o dell'ambiente in generale provocate intenzionalmente o coscientemente; 4) attività rieducative all'interno dell'istituto di riferimento. Della possibilità di conversione della sanzione offerta agli studenti deve farsi menzione nel provvedimento di notifica della sanzione disciplinare. Gli studenti possono, entro 2 giorni dalla suddetta notifica con apposita dichiarazione, chiedere la conversione della sanzione. La conversione della sanzione comporta la revoca della sanzione.

XI. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al

permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile la disposizione del capo quinto del presente articolo.

XII. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

XIII. Il provvedimento che comporta l'allontanamento temporaneo di uno studente beneficiario del sostegno può essere assunto solo dopo aver acquisito il parere preventivo dello psicologo di competenza.

Titolo 18 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nell'irrogare le sanzioni la scuola si ispira al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto. Ai sensi della normativa vigente le sanzioni hanno invece effetto sul voto di comportamento che, qualora sia inferiore a sei decimi nel secondo quadrimestre, comporta la non ammissione alla classe successiva.

Procedimento per sanzioni che richiedono richiami verbali, scritti o allontanamenti dalla classe fino a quindici giorni.

La mancanza che da luogo ad una sanzione disciplinare viene immediatamente contestata verbalmente allo studente dal docente presente in quel momento, che provvede ad informarne sia il Dirigente sia la famiglia telefonicamente e/o attraverso colloquio entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi. Qualora non vi sia ammissione di colpa o permangano dei dubbi lo studente ha diritto di essere sentito a difesa dal docente o dal Dirigente in un colloquio,anche in presenza dei genitori, entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi. Una volta accertati i fatti e comunque non oltre quindici giorni dal verificarsi del fatto si procedeall'irrogazione della sanzione ad opera del docente, del Dirigente o del Consiglio di classe in basea quanto stabilito nel regolamento d'Istituto.

Qualora la sanzione debba essere irrogata dal Consiglio di classe si provvederà alla convocazione dello stesso con un preavviso minimo di due giorni e il consiglio opererà in forma allargata a tutte le sue componenti: docenti e genitori rappresentanti di classe.

L'intero procedimento deve comunque concludersi entro venti giorni dal verificarsi dell'episodio.

Si precisa che la sanzione che comporta l'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a 15 giorni, adottata dal consiglio di classe, è comminata solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art.3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Procedimento per sanzioni che richiedono l'allontanamento dalla classe per un periodo superiore a quindici giorni o sanzioni che richiedono l'allontanamento dello studente dalla classe fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.

La mancanza che da luogo ad una sanzione disciplinare di tale gravità viene immediatamente contestata verbalmente allo studente dal docente presente in quel momento, che provvede ad informarne sia il Dirigente sia la famiglia telefonicamente e/o attraverso colloquio entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi. Successivamente si procede ad una contestazione d'addebito scritta del fatto notificata alla famiglia entro tre giorni dal verificarsi dell'episodio con richiesta allo studente di presentarsi per essere sentito a difesa, anche alla presenza dei genitori, entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

Trascorsi i cinque giorni, indipendentemente dalla presentazione dello studente, il Dirigente informa il Presidente del Consiglio d'Istituto che provvede a convocare in seduta straordinaria il Consiglio per l'irrogazione della sanzione. L'intero procedimento deve comunque concludersi entro trenta giorni dal verificarsi dell'episodio.

Titolo 19 - riservatezza dei provvedimenti disciplinari

Tutte le comunicazioni scritte relative ai provvedimenti disciplinari sono assunte nel protocollo riservato. È fatto divieto ai singoli docenti di dare comunicazione agli studenti interessati dei provvedimenti disciplinari adottati, prima dell'espletamento della procedura adottata.

Titolo 20 - Impugnazione della sospensione

I. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni.
II. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
III. L'organo di garanzia di cui al capo 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
IV. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione èassunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per lascuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e daun genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dalDirettore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
V. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Il parere di cui al capo 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto dicui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
VI. L'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione. La sospensione può essere accordata su istanza motivata dell'interessato e a discrezione dell'organo competente dell'irrogazione.
VII. Contro la sanzione disciplinare della sospensione inflitta dal consiglio di classe è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione al C.S.A. di Napoli, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale ai sensi del quarto comma dell'art.328 del D.L. 16/04/1994 n°297.

Titolo 21 - Organo di Garanzia

I. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 249/98 modificato dall'art. 2 del D.P.R. 235/07, è istituito un Organo interno di Garanzia competente a decidere a richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse: sulle impugnazioni avverso provvedimenti disciplinari, sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione del presente regolamento.
II. È istituito l'Organo di Garanzia (O.d.G.), interno all'istituto, che è composto da 4 membri, dei quali 1 docente designato dal C.I., da 1 rappresentante eletto dagli studenti, da 1 rappresentante eletto dai genitori e dal DS che lo presiede o suo delegato.
   - L'Organo di Garanzia è designato dal C.I. fra i suoi membri mediante votazione a

scrutinio segreto;

- L'Organo di Garanzia è composto da 1 genitore o suo supplente, 1 studente, o suo supplente e da 1 docente o suo supplente;
- L'Organo di Garanzia è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti; L'Organo di Garanzia delibera a maggioranza dei suoi componenti; Ai membri dell'Organo di garanzia non è consentita l'astensione;
- L'Organo di Garanzia prevede il subentro di 1 membro supplente in caso di incompatibilità o di dovere di astensione (Es. qualora faccia parte dell'O.d.G. lo studente sanzionato o un suo genitore);

III. I componenti dell'O.d.G. durano in carica 1 anno e sono rieleggibili ad elezioni annuali avvenute ovvero i membri rimangono in carica, per il principio della prorogatio, fine a nuove elezioni.

IV. I componenti supplenti, 1 per i docenti e 1 per gli alunni, opereranno in tutti i casi di impedimento di quelli effettivi e nel caso in cui uno dei componenti l'O.d.G. sia colui che ha adottato il provvedimento sanzionatorio impugnato o il destinatario dello stesso.

Titolo 22 - Competenze e funzioni dell'Organo di Garanzia

I. l'Organo di Garanzia disciplinato nel precedente art.20 ha il compito di decidere sui ricorsi presentati dagli studenti avverso le sanzioni disciplinari adottate dai docenti o dal Dirigente Scolastico.

II. il ricorso all'O.d.G. va presentato e protocollato nella segreteria didattica dell'istituto entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione della sanzione.

III. l'O.d.G. decide il ricorso con provvedimento motivato.

Titolo 23 -Organo Regionale di Garanzia

I. Ai sensi del comma 2 dell'art.5 del D.P.R. 249/07,è istituito un Organo interno di Garanzia Regionale, che decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni al D.P.R.249/98 ed al presente regolamento.

Titolo 24 Altri mezzi di impugnazione

I. Oltre ai mezzi di impugnazione previsti dal presente regolamento e dallo statuto è sempre ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Titolo 25 - Responsabilità dei Collaboratori scolastici (personale ATA)

I. Collaboratori scolastici devono essere immediatamente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza didattica.

II. I Collaboratori scolastici devono comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita.

III. I Collaboratori scolastici gestiscono l'ingresso degli alunni con compiti di sorveglianza, evitando fenomeni di picchettaggio in caso di scioperi o di assenze di massa, curando che non si verifichino disordini ed evitando che gli alunni si attardino nell'androne di ingresso o sulle scale.

IV. Al momento della fine delle lezioni, i Collaboratori scolastici avranno cura di suonare le campanelle in modo distanziato all'incirca di due minuti da un piano all'altro (a partire dal secondo piano) in modo da evitare un eccessivo affollamento di alunni nelle scale.

V. I Collaboratori scolastici hanno altresì compiti sostitutivi di vigilanza, in caso di breve assenza dall'aula per oggettiva necessità dell'insegnante; dovranno inoltre svolgere una effettiva sorveglianza sulle classi in casi di particolare necessità.

VI. I Collaboratori scolastici hanno il diritto/dovere di vigilare sui servizi igienici degli studenti (i Collaboratori su quelli maschili, le Collaboratrici su quelli femminili) per controllare che gli studenti non fumino o insozzino o danneggino in qualsiasi modo gli ambienti, gli infissi

e le apparecchiature dei servizi igienici.

VII. Al momento dell'abbandono dell'aula da parte della classe perché diretta verso laboratori, palestra o altre strutture, i Collaboratori scolastici provvederanno a chiudere achiave le aule, riaprendole al momento del reingresso della classe.

VIII. Al fine di garantire un miglior servizio al pubblico i Collaboratori scolastici sono dotati di un cartellino identificativo.

Titolo 26 - Responsabilità nell'uso dei beni scolastici e custodia dei beni personali.

I. Tutti sono tenuti ad usare con la massima cura le suppellettili, i libri, le attrezzature didattiche in genere e gli stessi beni strutturali della Scuola. Ciascuno risponde personalmente dei danni causati.

II. Docenti, non docenti e alunni devono personalmente vigilare sui propri effetti personali. La scuola non assume nessuna responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti di beni ed effetti personali lasciati incustoditi o dimenticati nelle aule e negli altri locali scolastici.

Titolo 27 - Accesso all'edificio scolastico

I. L'accesso all'edificio scolastico è consentito, in via normale e negli orari stabiliti, a tutti gli addetti all'attività scolastica (alunni, personale docente, personale non docente, genitori, nell'ambito del servizio o dei rapporti Scuola Famiglia) per lo svolgimento dell'attività stessa.

II. Il genitore ha facoltà di chiedere un colloquio con un Docente della classe frequentata dal proprio figlio o figlia, tramite comunicazione scritta effettuata sul diario personale del figlio o figlia e, in casi particolari, tramite autorizzazione del Dirigente Scolastico. Comunque i genitori non hanno accesso ai luoghi dove si svolgono le lezioni senza autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico e non possono assolutamente tenere colloquio con i Docenti impegnati nelle classi.

III. A persone esterne che non hanno rapporti con la scuola è vietato entrare nell'Istituto senza autorizzazione del Dirigente Scolastico. É fatto assoluto divieto agli alunni invitare gli estranei ed intrattenersi con loro nell'ambito della scuola.

IV. All'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico d'Istituto comunicherà gli orari di ricevimento del pubblico all'utenza.

Titolo 28 - Uffici di Segreteria

I. L'accesso agli uffici di Segreteria deve avvenire nei tempi strettamente necessari a soddisfare esigenze amministrative e non deve costituire motivo di intralcio al lavoro degli impiegati. L'orario di ricevimento al pubblico è stabilito all'inizio di ogni anno scolastico d'intesa tra il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e reso pubblico ben visibile sul portone d'entrata e sulle porte degli uffici.

II. Al fine di garantire un miglior servizio al pubblico il personale Amministrativo è dotato di un cartellino identificativo.

Titolo 29 – IL Consiglio d'istituto

I. Il Consiglio di Istituto programma le attività della scuola, predisponendo a tale scopo i mezzi finanziari disponibili e verificando la corrispondenza effettiva del lavoro che la scuola svolge ai fini propri dell'istituzione.

II. Il Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, è organo di governo unitario della scuola. Ogni membro del Consiglio non rappresenta solo la componente dalla quale è stato eletto, ma l'intera comunità scolastica, facendosi promotore dell'unità di indirizzo di tutte le componenti. Il presidente è garante di tale unità di indirizzo. E' obiettivo del Consiglio mantenere e sviluppare nei loro aspetti educativi le relazioni fra l'attività interna della scuola e la vita della società civile.

III. Il Consiglio di Istituto si riunisce obbligatoriamente, entro i termini previsti dalla legge, ogni volta che abbiano avuto luogo le votazioni per il rinnovo dei suoi membri, per

procedere alla elezione del presidente e della Giunta Esecutiva.

IV. Nel caso di cui all'articolo precedente, la convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico, cui è attribuito il compito di presiedere la seduta sino a che non sia proclamatal'elezione del presidente. Il presidente eletto, accettato l'incarico, prosegue il lavoro, procedendo alle operazioni di elezione della Giunta.

V. La convocazione del Consiglio deve essere disposta con congruo preavviso – noninferiore a cinque giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all'albo di apposito avviso. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del Consiglio. Il presidente formulerà l'ordine del giorno tenendo presente:

a) le incombenze derivanti dalla legge, dagli atti normativi dell'Amministrazione;

b) le proposte della Giunta Esecutiva concernenti le materie di cui all'art. 6 del D. P. R. 416/1974;

c) le istanze avanzate da almeno sei consiglieri.

Nel caso di mancato svolgimento della riunione per carenza del numero minimo dei consiglieri previsti dalla legge, il presidente provvederà a riconvocare il Consiglio entro 15 giorni sul medesimo ordine del giorno.

La convocazione della Giunta esecutiva deve essere disposta almeno tre giorni prima della data di adunanza del Consiglio di Istituto.

VI. Il Consiglio di Istituto programma le proprie attività nel tempo, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse raggruppando, per quanto possibile, la discussione di argomenti su cui appaia opportuno adottare decisioni, proposte o pareri.

VII. Il Consiglio di Istituto può istituire delle commissioni di lavoro paritetiche per l'istruzione di taluni argomenti. Tali commissioni vengono elette a maggioranza dei componenti, e, al termine dei lavori, riferiscono al Consiglio riunito collegialmente.

VIII. Il Consiglio di Istituto opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali, nell'ambito delle proprie competenze, in particolar modo quando esse costituiscono il presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle funzioni di altro organo collegiale.

IX. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

X. La relazione annuale del Consiglio di Istituto al C. S. A. e al Consiglio Scolastico Provinciale prevista dall'art. 6 ultimo comma, del D. P. R. 31 / 05 / 1974 n°416 è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta dal Consiglio, da convocarsi entro il mesedi ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento del Consiglio, prima dell'insediamento del nuovo Consiglio. La relazione firmata dal presidente del Consigliodi Istituto e dal presidente della Giunta Esecutiva, è inviata al C. S. A. ed al Consiglio Scolastico Provinciale entro 15 giorni dalla data della sua approvazione dal Dirigente Scolastico.

XI. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 27 del D. P. R. 31/05/1974 n° 416, dall'art. 13 della legge 11/10/77 n. 748 e T.U. 19/04/94 art. 43, deve avvenire mediante affissione in apposito albo. L'affissione all'albo avviene entro iltermine di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle delibere deve rimanere esposta per un periodo di giorni dieci. I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chiunque ne facciarichiesta. La custodia del registro dei verbali è affidata al Dirigente Scolastico. La copia delle delibere da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario delConsiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone la affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti alla pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

XII. Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno deicomponenti

in carica. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

XIII. Le riunioni del Consiglio di Istituto e quelle della Giunta esecutiva hanno luogo al di fuori dell'orario delle elezioni, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

XIV. Al momento della decisione sulle proposte di delibera, la votazione riguarderà dapprima gli emendamenti presentati e, successivamente, il testo così risultante. La votazione avviene per alzata di mano. Prima della verifica dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, sono consentite brevi dichiarazioni di voto. La delibera è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di mancata approvazione, l'argomento è cancellato dall'ordine del giorno.

XV. Il presidente affida le funzioni di segretario del Consiglio d'Istituto ad un membro del Consiglio stesso.

Titolo 30 – Il Collegio dei docenti

I. Il Collegio dei docenti si riunisce obbligatoriamente all'inizio dell'anno scolastico per procedere all'attività di programmazione e provvedere agli adempimenti di legge. Il Collegio si riunisce altresì ogni volta che il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da un terzo dei suoi membri i rappresentanti dei docenti eletti nel Consiglio di Istituto.

II. I lavori del Collegio possono aver luogo in forma articolata attraverso la costituzione di gruppi di insegnanti delle medesime materie o di materie affini. E' compito di questi gruppi coordinare l'insegnamento delle discipline interessate nelle diverse classi.

Titolo 31 – I Consigli di classe

I. Il Consiglio di classe si riunisce obbligatoriamente all'inizio dell'anno scolastico per l'attività di programmazione della classe. Si riunisce altresì obbligatoriamente per gli scrutini del primo e del secondo quadrimestre (scrutini finali), nonché a metà del primo ea metà del secondo quadrimestre. Nelle riunioni che non hanno ad oggetto le operazionidi scrutinio, gli insegnanti verificano la corrispondenza del lavoro svolto alla programmazione iniziale, determinano le correzioni e le iniziative opportune, e concorrono – attraverso la definizione dei propri giudizi analitici – a definire il giudizio complessivo di ogni alunno, che viene approvato collegialmente.

Il Consiglio di classe si riunisce altresì obbligatoriamente quando insorgano nella classe problemi disciplinari.

Titolo 32 – Il Comitato di valutazione

I. Il Comitato per la valutazione dei docenti si riunisce obbligatoriamente per la richiesta avanzata da un docente di ottenere una valutazione della propria attività.

Si riunisce altresì obbligatoriamente quando sia compiuto il periodo di prova di un insegnante per provvedere agli adempimenti di legge.

Titolo 33 – Norme comuni ai titoli 29 - 30 – 31

I. Il Collegio dei docenti, i Consigli di classe, il Comitato per la valutazione dei docenti sono convocati dal Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico dispone la convocazione, comunicando l'ordine del giorno, con un preavviso di cinque giorni. In casi di urgenza, il preavviso è ridotto a tre giorni per il Collegio e ad un giorno per i Consigli di classe e per il Comitato di valutazione.

II. Il Collegio dei docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o in caso di sua assenza e per sua delega, dal collaboratore vicario; i Consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o, per sua delega, da un professore del Consiglio di Classe da lui designato; il Comitato di valutazione è presieduto dal Dirigente Scolastico o, per sua delega, dal collaboratore vicario.

Titolo 34 – Comitato dei Genitori e degli Studenti

I. I Genitori e gli Alunni eletti rappresentanti di classe costituiscono rispettivamente il Comitato dei Genitori e il Comitato degli Studenti.
II. Il Comitato dei Genitori è un organo consultivo e propositivo che deve svolgere un'azione di stimolo e di appoggio alle iniziative della scuola più direttamente rivolte agli studenti.
III. Il Comitato degli Studenti consente di realizzare momenti di confronto tra tutte le classi, utili agli studenti per rappresentare e discutere comunemente problemi e proposte proprie o prospettate dalla scuola. È costituito dagli studenti rappresentanti di classe riuniti in seduta plenaria e, come organo di mediazione, ha competenze di consulenza generale per tutti gli altri organi studenteschi.

Titolo 35 - Assemblee degli studenti e dei genitori

I. L'assemblea generale ordinaria degli studenti si può riunire una volta il mese durante l'orario scolastico secondo le norme ufficiali vigenti. La richiesta, nella forma di domanda al Dirigente Scolastico, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e la presumibile durata, deve essere inoltrata con almeno cinque giorni di anticipo e sottoscritta da almeno un decimo degli studenti oppure da almeno la metà più uno dei membri del Comitato Studentesco.
II. Sono consentite assemblee fuori dell'orario scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio del personale non docente.
III. La partecipazione all'assemblea è libera. Coloro che ritengono di non parteciparvi possono restare in classe oppure allontanarsi dalla scuola. Le eventuali assenze dalle lezioni nei giorni parzialmente utilizzati per l'assemblea vanno regolarmente giustificate per le ore di lezione che si svolgono. L'eventuale attività didattica svolta in concomitanza con l'assemblea, deve essere limitata alla semplice ripetizione, allo studio individuale, oppure ad argomenti extracurricolari, previa formulazione di espresse richieste da parte degli studenti.
IV. L'assemblea di classe può svolgersi per due ore al mese, anche in tempi diversi ed in orario scolastico, con l'assenso degli Insegnanti delle ore prescelte, utilizzando di volta in volta un giorno diverso della settimana. La richiesta, contenente l'ordine del giorno e firmata anche dai Docenti interessati, deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima della data richiesta per lo svolgimento di detta assemblea.
V. L'assemblea generale o di classe dei genitori si riunisce nei locali della scuola in orario extra didattico concordato con il Dirigente Scolastico. La convocazione dell'assemblea generale spetta al Presidente, se eletto, oppure alla maggioranza del Comitato dei Genitori, oppure ad almeno cento, duecento o trecento genitori se gli alunni della scuola sono rispettivamente cinquecento mille oppure più di mille.
VI. L'assemblea di classe dei genitori può essere convocata dai rappresentanti eletti oppure da un terzo di tutti i genitori.
VII. In casi particolari di necessità ed urgenza, i tempi previsti per la concessione delle assemblee degli studenti e dei genitori possono essere ridotti.

Titolo 36 – Crediti e debiti formativi

I. Il credito formativo deriva dalla partecipazione a esperienze acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. Essi saranno assegnati previa delibera del Collegio Docenti su proposta dei Dipartimenti
II. Le modalità di recupero dei debiti formativi, volte a soddisfare gli specifici bisogni formativi di ciascuno studente, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, saranno individuate dal Collegio Docenti su proposta dei Dipartimenti. In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo

del debito formativo.

III. L'art. 15 del D.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da 25 punti su cento a 40 punti su cento.

NUOVO PUNTEGGIO

Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati:
12 punti per il III anno,
13 per il IV anno,
15 per il V anno.

IV. **NUOVA TABELLA DI RIFERIMENTO**

Il credito scolastico verrà attribuito dal Consiglio di classe, utilizzando **la nuova tabella** (allegato A - Decreto Lgs 62/2017) tenendo conto della media dei voti dell'alunno, riportati **in sede di scrutinio finale**.

Media dei voti	CREDITO SCOLASTICO - (Punti)		
	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M < 6	-	-	7 - 8
M = 6	7 – 8	8 – 9	9 - 10
6 < M ≤ 7	8 – 9	9 – 10	10 – 11
7 < M ≤ 8	9 – 10	10 – 11	11 -12
8 < M ≤ 9	10 – 11	11 -12	13 – 14
9 < M ≤ 10	11 -12	12 – 13	14 -15

V. **ALUNNI PRIVATISTI**

La stessa TABELLA dovrà essere applicata anche ai candidati esterni che abbiano superato l'esame preliminare per essere ammessi alla classe successiva o all' Esame di Stato

QUINDI PER I CANDIDATI ESTERNI:

Il Credito Scolastico è attribuito dal CDC davanti al quale gli alunni sostengono l'esame preliminare sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. (c.3 art. 15 D. Lgs 62/2017)

VI. **CREDITO INTEGRATIVO E FORMATIVO**

Nel D. Lgs 62 e nelle O.M. successive, **NON VIENE MAI CITATO** IL CREDITO INTEGRATIVO E FORMATIVO.

IL COLLEGIO DOCENTI DELIBERA

Per assegnare il punteggio più alto all'interno della banda di oscillazione di riferimento, qualora la media attribuisca il punteggio più basso della banda stessa, si valuteranno le seguenti componenti:

partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola, in linea con il PTOF **(ex credito integrativo);**

esperienze extrascolastiche, **debitamente documentate**, in ambiti e settori della società legati alla formazione della persona e alla crescita umana, culturale, civile e professionale **(ex credito formativo).**

VII. **ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE ORGANIZZATE DALL'ISTITUTO**

Partecipazione a ORIENTAMENTO, OPEN DAY e altre manifestazioni scolastiche (almeno 3 eventi tra concorsi, eventi e manifestazioni) Partecipazione a visite guidate e/o viaggi d'Istruzione
Giudizio formulato dal docente di IRC o dal docente di Alternativa alla religione (NO STUDIO ASSISTITO) in base all'art 8 OM n. 252 del 19/04/2016
Partecipazione ad attività extra-curriculari progettate dalla scuola di almeno 15 ore

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: PET, FCE, DELF A2-B1, FIT superamento di esame relativo e/o partecipazione continuativa al corso di preparazione
SOGGIORNO STUDIO in Gran Bretagna/Irlanda, Francia o Germania

ATTIVITA' FORMATIVE extra-scolastiche

Attività socialmente utili: VOLONTARIATO con partecipazione continuativa (CRI, Protezione Civile, Scoutismo, ecc)
Corso di Primo Soccorso con brevetto Donazione di sangue (e NON IDONEITA' ALLA DONAZIONE) ECDL
ATTIVITA' SPORTIVA di tipo agonistico/amatoriale continuativa e certificata dalla società sportiva
Attività ARTISTICO-ESPRESSIVE : (**ad es**: scuola di recitazione o appartenenza ad una compagnia teatrale; appartenenza a compagnie di ballo o gruppi folkloristici; studio di uno strumento musicale all'interno di una scuola di musica o corso documentato da superamento di esame; attività in gruppi corali, formazione musicali o bandistiche) **CORSO DI FOTOGRAFIA**
Partecipazione ai corsi professionalizzanti non retribuiti organizzati da enti esterni
Lavoro durante l'estate nei settori professionalizzanti
Partecipazione a manifestazioni esterne

CI RICORDIAMO CHE:

Per le attività integrative e formative si potrà attribuire al massimo **1 punto <u>restando all'interno della banda di</u> oscillazione identificata dalla media ed <u>utilizzando, in ARGO, soltanto la colonna CREDITO SCOLASTICO</u>**.

L'attribuzione del punteggio più alto della banda di oscillazione deve essere SEMPRE motivata, documentata e verbalizzata.

VIII. PER GLI ALUNNI CON DEBITO SCOLASTICO

Agli alunni delle classi III e IV che abbiano riportato uno o più debiti scolastici, in sede di scrutini finali, **verrà attribuito il punteggio più basso** all'interno della banda di oscillazione identificata dalla media e **<u>NON VERRA' ASSEGNATO</u>** l'eventuale credito risultante da attività integrative o formative.

Titolo 37 - Comunicazioni ed uso della bacheca

I. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca registro elettronico/Sito, in particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti. Il Dirigente Scolastico ha cura di disporre in bacheca registro elettronico/Sito delle informazioni relative ad iniziative di carattere culturale che provengono alla scuola o siano promosse da Insegnanti, da studenti o dagli organi collegiali.

II. Gli studenti che desiderano avvalersi della bacheca per comunicazioni riguardanti la vita scolastica debbono chiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico o ad un suo Collaboratore, che la concede se il materiale da esporre non contiene elementi contrari alla Costituzione ed alle leggi vigenti. Il materiale affisso deve essere sottoscritto dai richiedenti ed indicare la classe di appartenenza e la data di affissione.

III. Per ogni altra affissione in bacheca registro elettronico/Sito richiesta anche da terzi estranei, che comunque presenta contenuti d'interesse degli utenti della scuola, è indispensabile l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

IV. I documenti affissi in bacheca devono avere un tempo di affissione. Tale periodo viene stabilito all'atto dell'autorizzazione o dell'affissione e, comunque, dalla normativa vigente.

V. Le Organizzazioni Sindacali hanno diritto ad avere un loro spazio per la pubblicazione dei loro documenti secondo la normativa vigente.

Titolo 38 - Biblioteche, Laboratori, Palestre, Aule Speciali

I. Il funzionamento della Biblioteca, dei Laboratori, delle palestre e delle Aule Speciali è disciplinato con specifici regolamenti da adottarsi da parte del Dirigente Scolastico e dei Direttori e dei Responsabili di dette strutture.

Titolo 39 - Piano di evacuazione in caso di incendio o terremoto

I. Il Piano di evacuazione dell'istituto viene stabilito dal Docente o dai Docenti a tale scopo designati dal Dirigente Scolastico. È obbligatorio per tutti prenderne visione e rispettare rigorosamente le misure di evacuazione.

Titolo 40 - Accesso e parcheggio nel cortile interno della scuola (IPSEOA U. Tognazzi)

I. Gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio adibiti a parcheggio auto e motocicli sono individuati dal DS, sentito il RSPP. Sono oggetto di segnaletica orizzontale e verticale. Sono numerati e assegnati nominativamente.
II. Nel cortile interno della scuola è consentita la sosta, negli spazi loro destinati, alle sole autovetture del D.S., dei suoi Collaboratori, del D.S.G.A., del suo sostituto, del personale con 104 personale avente problematica di deambulazione e personale avente diritto per motivi di naturariservata, nonché ai motocicli e auto 50 degli studenti e del personale forniti di apposito permesso da richiedere con domanda indirizzata al Dirigente Scolastico.
III. Tutti i veicoli autorizzati devono esporre apposito badge, consegnato al momento dell'autorizzazione.
IV. Il DS, fatta salva la tutela della sicurezza, riservati alcuni spazi alla sosta dei veicoli di ospiti e visitatori e dei veicoli di fornitori di beni e servizi, può autorizzare la sosta di veicoli di personale con compiti specifici che ne motivano l'autorizzazione.
V. Gli alunni muniti di motorino entrano dal cancello di viale Italia a motore spento e possono sostare nell'area a tale scopo appositamente individuata.
VI. Le auto 50 sono autorizzate per un massimo di 4, se ci fossero più richieste verrà effettuata una rotazione.
VII. L'accesso da viale Italia è altresì consentito solo ai fornitori e/o ospiti in orario non coincidente con l'ingresso/uscita degli alunni.
VIII. È assolutamente vietato parcheggiare in spazi diversi da quelli definiti: tra le auto, negli spazi di sosta destinati ad esse, sulle rampe di accesso e sui passaggi pedonali
IX. I motocicli, auto 50 e biciclette degli studenti potranno essere introdotti solo all'inizio delle lezioni, e non nelle ore intermedie, ovvero entro le ore 08:05 e potranno uscire dal parcheggio solo alla fine delle stesse, non prima delle 12:30.
X. I motocicli non potranno circolare all'interno del cortile della scuola, se non per raggiungere i parcheggi ad essi destinati e per le manovre strettamente necessarie per uscire da essi.
XI. I motocicli dovranno essere disposti, nelle aree ad essi destinate di cui sopra, in maniera ordinata, senza creare situazioni di pericolo e consentendo l'uso razionale del parcheggio.
XII. In caso di impossibilità di parcheggiare il motociclo per la raggiunta capienza dei parcheggi lo stesso dovrà essere parcheggiato nella pubblica via.
XIII. È vietato, per qualsiasi ragione, utilizzare o spostare i motocicli durante la ricreazione, durante le ore di lezione, anche da parte di quegli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica.
XIV. Qualsiasi incidente provocato da negligenza, imperizia o dall'inosservanza del presente regolamento comporta responsabilità individuali per i maggiorenni e dei genitori, o dell'esercente la potestà, per i minorenni.
XV. Gli studenti sono invitati a porre la massima attenzione all'entrata e all'uscita e durante il parcheggio al fine di evitare danni alle persone e alle cose.
XVI. Il parcheggio deve essere utilizzato con il massimo ordine ed in modo da non creare alcun

intralcio all'accesso e all'uscita dall'edificio, con particolare riguardo ad eventuali evacuazioni per eventi calamitosi e a mezzi di soccorso (ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco).

XVII. La sosta non è custodita. La scuola non è responsabile circa il verificarsi di eventuali furti o danneggiamenti agli automezzi, ai motocicli, ciclomotori e biciclette parcheggiati entro l'area recintata. In casi di emergenza o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.

Il mancato rispetto del presente regolamento potrà comportare l'esclusione dall'utilizzo del parcheggio interno e la conseguente revoca di ogni tipo di autorizzazione, l'assoluto divieto di transito e di parcheggio negli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto

Titolo 41 - Visite e viaggi di istruzione

- Viaggi d'istruzione: si intendono tutte le uscite superiori a una giornata.
- Visite guidate: si intendono tutte le uscite non eccedenti la giornata ma eccedenti l'orario di lezione della stessa giornata.
- Lezione esterne: si intendono tutte le uscite non eccedenti l'orario di lezione.

I. Possono partecipare alle visite e ai viaggi di istruzione tutti gli allievi minorenni e maggiorenni per i quali non sono state irrogate sanzioni gravi. Gli allievi minorenni sono autorizzati dal maggiorenne responsabile.

II. Gli alunni diversamente abili (portatori di grave disabilità), di norma, sono accompagnati alle visite guidate e ai viaggi di istruzione dall'insegnante di sostegno della classe; in assenza del quale da docente della classe, altro docente d'istituto, personale ATA e per casi particolari, ilConsiglio di classe può ritenere opportuno invitare ad accompagnare l'alunno il genitore dello stesso (a spese dello stesso genitore).

III. Gli allievi possono usufruire, per un massimo di 3 e se sono previsti fondi da parte dell'istituzione scolastica, a richiesta, dopo l'approvazione del CdI, di un eventuale sussidio economico nella misura stabilita dal Consiglio di Istituto.

IV. Per le classi del biennio la durata del viaggio d'istruzione non deve superare i quattro giorni (tre per le prime e quattro per le seconde, consecutivi), per le classi del triennio i sei giorni. Le classi quinte, se motivate, potranno usufruire di tempi maggiori.

V. È previsto uno o più di un docente accompagnatore per ciascuna classe (di norma appartenente al Consiglio di Classe); gli accompagnatori saranno nella misura di 1 ogni 15 alunni (numero massimo di alunni per docente) per le visite guidate per i viaggi in Italia, nella misura di 1 ogni 12/15 alunni per i viaggi all'estero.

VI. Le classi in viaggio, eccezionalmente, qualora per motivi giustificabili fosse indispensabile, potranno essere accompagnate da un docente non della classe nominato dal Dirigente scolastico.

VII. I docenti accompagnatori saranno scelti prioritariamente fra i docenti della classe, fra i docenti del corso, fra i docenti dell'Istituto. In caso di indisponibilità dei docenti si può far ricorso all'utilizzo di unità di personale ATA con le stesse responsabilità che l'incarico prevede.

VIII. Sono solitamente previsti 2 viaggi d'istruzione, uno per il triennio ed uno per il biennio. Quest'ultimo di durata inferiore ma possibilmente nello stesso periodo.

IX. Agli alunni che non partecipano al viaggio d'istruzione si garantisce l'attività didattica ordinaria.

X. I docenti delle classi in viaggio d'istruzione o visita guidata saranno impegnati in supplenze brevi in sostituzione dei colleghi assenti.

XI. Visite guidate e viaggi d'istruzione saranno oggetto di delibere di ciascun Consiglio di classe.

XII. Visite guidate e viaggi d'istruzione saranno inseriti in un progetto da sottoporre all'attenzione del Collegio Docenti e del C.I. per l'approvazione, ciascuno per le proprie competenze. Tale progetto sarà redatto da una commissione retribuita secondo contrattazione decentrata.

XIII. Ciascuno alunno che intende partecipare a un viaggio d'istruzione verserà un acconto del

50% del costo presunto a mezzo indagine di mercato a titolo di caparra di norma non restituibile per disdetta dovuta a motivi non imputabili alla scuola.

XIV. L'alunno ha diritto al rimborso nella misura del 50% della caparra per motivi validamente giustificati e addotti almeno 15 giorni prima della partenza.

XV. I viaggi d'istruzione e le visite guidate sono portate alla delibera del C.I. solo se completi delle disponibilità dei docenti accompagnatori.

XVI. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla scuola nel caso la ditta prescelta per la fornitura del servizio non rispetti gli impegni assunti.

XVII. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento visite guidate e Viaggi d'Istruzione dell'Istituto ed espressamente alla normativa vigente

Titolo 42 - Modalità e criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera

I. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'art.40 del Decreto interministeriale n.44 del 01/02/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.

II. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il Collegio Docenti stabilisce i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all'insegnamento.

III. I criteri fissati dal Collegio Docenti saranno pubblicizzati mediante affissione all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

IV. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico, sulla base del piano dell'offerta formativa (PTOF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne da informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

V. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.

VI. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

VII. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa

VIII. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
- Curriculum complessivo del candidato;
- Contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuata o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati, pubblicazioni e altri titoli.

IX. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i qualiè bandita la selezione;
- Eventuali precedenti esperienze didattiche.

X. I docenti impiegati nei corsi PON dovranno essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze informatiche relative all'hard e software, considerato che le nuove tecnologie non possono prescindere da tali requisiti.

XI. Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente titolo può nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti

Titolo 43 - Norme per i lavoratori di pratica operativa (IPSAR U. Tognazzi)

La classe verrà presa in consegna al suono della campana dall'insegnante di pratica operativa e accompagnata negli spogliatoi. Gli allievi saranno assistiti durante il cambio d'abito ed usufruiranno di armadietti che saranno successivamente chiusi. Non sarà possibile accedere agli spogliatoi prima del termine delle lezioni di pratica operativa, ma solo in via eccezionale, previa autorizzazione dell'insegnante e con accompagnamento di un tecnico o di un ausiliario.

I. La divisa del personale operante nel laboratorio di cucina dovrà essere la seguente: toque blanche, triangolo di colore bianco, giacca bianca doppiopetto a maniche lunghe,pantaloni sale e pepe, torcioni bianchi di cotone, calze bianche, zoccoli bianchi sanitari, grembiule bianco con pettorina.

II. La divisa del personale maschile operante in sala Ristorante e al Bar dovrà essere la seguente: scarpe nere tipo mocassino o college, calzino nero, pantaloni neri con piega, camicia bianca di cotone maniche lunghe, papillon nero, giacca bianca, fascia nera elastica. La divisa del personale femminile operante in sala Ristorante e al Bar dovrà essere la seguente: scarpe nere basse tacco massimo 4 cm, collant velato (carne) , pantalone nero classico di cotone non elasticizzato, papillon nero, giacca bianca, fascia nera elastica.

III. La divisa delle classi del personale femminile di Ricevimento dovrà essere la seguente: scarpe nere tacco 4 cm, collant velato (nero o carne), pantalone blu classico non elasticizzato, camicia bianca con colletto a uomo, giacca colore blu scuro, foulard/sciarpina rossa . Il personale maschile dovrà indossare: scarpe nere, calze nere o grigio, giacca a uomo blu e pantalone blu, camicia bianca e cravatta regimental. Gli allievi in esercitazione sono tenuti a indossare la divisa sia nella hall che nell'aula di computer.

IV. Poiché l'igiene e la cura della persona sono sinonimo di serietà professionale e rispetto verso i collaboratori e gli ospiti, il personale di sala Ristorante e di Ricevimento dovrà osservare preferibilmente le seguenti prescrizioni:

a) Capelli corti per gli uomini, raccolti e legati per le donne;
b) Nessun tipo di orecchino per gli uomini e orecchini consentiti ma poco appariscenti per le donne;
c) Nessun tipo di monili, né orologi troppo colorati ed appariscenti;
d) Per le donne è permesso solo un trucco leggero dai colori tenui;
e) Mani curate, unghie possibilmente corte e senza smalto, se smaltate colori chiari (trasparente, rosa, bianco perlato).

Il personale di cucina dovrà osservare con particolare attenzione le seguenti prescrizioni:

a) Nessun smalto, trucco o monili;
b) Capelli corti e comunque completamente raccolti nel top blanche.

V. Gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di laboratori assolveranno il loro compito anche con l'esempio, presentandosi in servizio con adeguato abbigliamento. Tutti gli alunni sprovvisti della prescritta divisa non potranno partecipare alle esercitazioni di pratica operativa, di ciò, naturalmente, va tenuto conto sia dal punto di vista didattico che disciplinare.

VI. Le norme che precedono trovano applicazione anche in occasione dei moduli programmati dai docenti esperti esterni all'Istituto e delle ore di lezione da assistente.

Titolo 44 – Patto di corresponsabilità allegato al P.T.O.F.)

Titolo 45 – Regolamento assenze alunni – deroghe

Il presente regolamento, approvato in via definitiva dal Consiglio di Istituto nella seduta del all'unanimità, è affidato al Dirigente Scolastico perché vigili sulla sua applicazione.

ALLEGATO A

"STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

DELLA SCUOLA SECONDARIA"

DPR 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della

scuola secondaria

(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

modificato dal

DPR 21 novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente

della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle

studentesse e degli studenti della scuola secondaria

(in GU 18 dicembre 2007, n. 293)

****

Art. 1 *(Vita della comunità scolastica)*

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle onoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e

culturale.

Art. 2 ***(Diritti)***

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 ***(Doveri)***

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 ***(Disciplina)***

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale,culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente,

della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allostudente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 *(Impugnazioni)*

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolatico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciaacun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis *(Patto educativo di corresponsabilità)*

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un **Patto educativo di corresponsabilità**, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, dei Regolamenti d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (*Disposizioni finali*)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

ALLEGATO B

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
A.S. 2018/2019

PREMESSA

L'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorativi "Ugo Tognazzi" di Pollena, promuove visite guidate, viaggi di istruzione e scambi con l'estero come momenti educativi di crescita culturale e di maturazione civica dei giovani.

CARATTERISTICHE GENERALI

- I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere promossi dai docenti nell'ambito della programmazione; essere adeguati al livello di preparazione della classe; essere coerenti con le finalità educative espresse dal Piano dell'Offerta Formativa delle scuole.
- Per i viaggi di istruzione all'estero, rivolti di regola alle classi finali, si rende opportuno considerare la necessità di contenere i costi, al fine di non gravare ulteriormente sulle famiglie.

1. Finalità

I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe ed Interclasse, nel rispetto di quanto disposto dal T.U. DI. n. 297 del 16.04.1994 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia. Non è prevista una specifica preliminare programmazione per le visite occasionali ad edifici pubblici, aziende, musei che di solito si svolgono in orario di lezione.

2. Tipologia dei viaggi

Ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi:
1. USCITE DIDATTICHE, occasionali nel territorio comunale e limitrofo. Si effettuano nell'ambito dell'orario di lezione.
2. VISITE GUIDATE. Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc.
3. VIAGGI d'ISTRUZIONE. Si effettuano nell'arco di più giorni in località italiane ed estere.

3. Destinazione

Entro il mese di novembre di ogni anno scolastico, i singoli Consigli di Classe sono chiamati a stilare un "Piano delle Visite guidate e dei Viaggi di Istruzione" proposti per la singola classe. Tale Piano viene trasmesso al referente viaggi/commissione viaggi d'Istituto che provvede a stilare un Piano Generale d'Istituto per Viaggi d'Istruzione e Visite Guidate che, sempre entro il mese di novembre di ogni anno scolastico, viene presentato al Collegio dei Docenti per la sua approvazione.

Si precisa che le visite guidate dovranno e potranno avvenire solo nell'ambito della provincia o provincia confinante, salvo particolari eccezioni di carattere didattico.
I viaggi di istruzione potranno avvenire su tutto il territorio nazionale per le classi del primo biennio, mentre per le classi terze-quarte-quinte anche verso mete estere.
Gli itinerari non dovranno risultare particolarmente costosi; le mete per i viaggi d'istruzione all'estero e per l'Italia verranno proposte dalla commissione viaggi/referente viaggi e/o dai Consigli di classe in base agli obiettivi didattici. In caso di più mete, verrà individuata la meta più richiesta dai C.d.C..

4. Durata e periodo

Le visite guidate non dovranno superare la durata di una giornata.
I viaggi di istruzione non dovranno superare la durata di 7 giorni, fatta salva l'eccezione dei viaggi studio per l'apprendimento delle lingue straniere, la cui durata potrà variare dalle due alle quattro settimane.
Viaggi e visite guidate sono vietate nell'ultimo mese di lezione (ad eccezione di quelli collegati con l'educazione ambientale o ad attività sportive), nelle ore notturne e nei giorni di scrutini e delle elezioni scolastiche. In merito alla sicurezza, quando possibile, dovrebbero essere evitate le visite nei giorni prefestivi e festivi, ma ciò non è da ritenersi vincolante.

5. Accompagnatori

Gli accompagnatori degli alunni sono principalmente i docenti di classe o di modulo, ma anche il personale A.T.A. può svolgere funzioni di accompagnatore; il numero di accompagnatori dovrà essere di uno ogni 12/15 alunni; per gli alunni diversamente abili si provvederà a predisporre 1 accompagnatore ogni 1/2 alunni certificati. L'incarico di accompagnatore costituisce prestazione di servizio per la quale spetta l'indennità di missione secondo la normativa vigente oppure, in assenza di applicazione normativa contrattuale, i compensi orari saranno attribuiti al personale docente accompagnatore nella misura prevista dallo stanziamento annuale del Fondo d'Istituto a seguito di presentazione di specifico progetto. Sentito il parere del Consiglio di classe o interclasse è ammessa la partecipazione dei genitori degli alunni o del personale A.T.A. senza onere a carico dell'Amministrazione, con l'impegno degli stessi a partecipare alle attività.

- I docenti **accompagnatori sono tenuti** a informare il dirigente Scolastico degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento al servizio fornito dall'Agenzia o Ditta di trasporto.
- I docenti **accompagnatori sono tenuti** entro 5 giorni dopo l'uscita, a stilare una dettagliata relazione finale. La stessa potrà essere corredata anche da foto o altro materiale documentato, al fine di registrare l'uscita sul sito web dell'istituto.
- Con particolare riferimento ai viaggi all'estero, la **scelta dei docenti accompagnatori**, qualora fosse necessario operare una selezione tra le candidature pervenute eccedenti i posti disponibili, questa sarà operata tenendo conto dei seguenti criteri di selezione: a) essere docente di almeno due delle classi partecipanti al viaggio; b) l'attinenza della materia insegnata dal docente con lo specifico viaggio di istruzione cui partecipa; c) non aver partecipato come accompagnatore al viaggio d'istruzione all'estero nel precedente anno scolastico (al fine di garantire la corretta rotazione tra insegnanti); d) la conoscenza della lingua del paese estero nel quale si svolgerà il viaggio o, in alternativa, il possesso della conoscenza certificata della Lingua Inglese almeno di livello A2.

6. Mezzi di trasporto

Per i viaggi all'estero o di più giorni in Italia potranno essere utilizzati indifferentemente aereo, bus GT, treno e nave.
È possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il treno, per i quali non è necessario acquisire particolari documentazioni.
Il Consiglio di Istituto o di di competenza provvederà all'appalto del trasporto presso ditte private, secondo la normativa vigente.

7. Documentazione

I docenti che intendono effettuare un viaggio di istruzione o visita guidata dovranno far pervenire alla commissione viaggi e all'ufficio di segreteria, con i consigli di classe di novembre, le mete per tale viaggio, al fine di predisporre la gara di aggiudicazione dei servizi, quanto segue:

- programmazione educativo-didattica del viaggio;
- giorno, meta, percorso, docenti disponibili ad accompagnare;
- mezzo di trasporto che si intende usare;
- orario di partenza e presunto orario di arrivo;
- docente responsabile dell'organizzazione.

I Consigli di classe possono orientarsi sulle proposte effettuate dalla commissione viaggi/referente viaggi o proporre altre mete compilando il prestampato predisposto.

8. Procedura uscite/viaggi d'istruzione

La modulistica e la relativa procedura è fornita dalle circolari che saranno emanate nel corso dell'anno.
Successivamente, la procedura prevede per la completezza della pratica:

- assenso scritto dei genitori degli alunni sugli appositi prestampati riportante anche il programma del viaggio;
- ricevute dell'avvenuto versamento su conto corrente dell'Istituto dei contributi degli alunni e dei genitori (la prima ricevuta di anticipo, circa un mese e mezzo, per determinare con sicurezza il numero di partecipanti e per avviare le procedure delle gare d'appalto. La restante parte della quote 15 gg. prima dell'effettuazione del viaggio);
- al termine dell'Uscita/Viaggio i docenti accompagnatori sono tenuti a predisporre la relazione finale sugli esiti.

9. Procedura uscite/ visite guidate

Le autorizzazioni dei genitori riguardante l'uscita con la quota di partecipazione devono essere consegnate al docente della classe che propone la visita (accompagnatore), il quale avrà cura di compilare il modulo di uscita didattica, con una successiva relazione finale della visita. Il tutto perverrà, insieme all'elenco definitivo dei partecipanti, al referente viaggi entro e non oltre 15 giorni prima della visita (pena decadenza dell'uscita).
L'uscita si attiverà nel momento in cui vi sia la partecipazione di almeno il 51% degli alunni frequentanti la classe (con esclusione dal totale frequentati degli alunni diversamente abili) e insieme ad altre classi dell'istituto si raggiunga un numero di almeno 45 partecipanti (un numero inferiore potrebbe far aumentare la quota).

10. Autorizzazioni

Il progetto e la pianificazione annuale dei viaggi di Istruzione e le visite guidate, presentato nel mese di novembre dopo i consigli di classe, subito dopo potrà essere approvato dal Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, su delega di quest'ultimo, nell'ambito del Piano Annuale. Tale operazione consentirebbe di snellire la procedura all'atto dell'effettuazione del viaggio, senza un ulteriore autorizzazione da parte degli organi competenti. Nel progetto già vi sono tutte le indicazioni necessarie per le autorizzazioni all'uscita tranne gli accompagnatori che verranno comunicati, per la firma del D.S, alcuni giorni prima, insieme all'elenco degli alunni partecipanti, pena decadenza dell'uscita. Le date indicate nel progetto potrebbero subire delle variazioni dovute a impegni scolastici. Le visite occasionali che non sono rientrate nel Piano, in via eccezionale saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico e successivamente ratificate dal Consiglio d'Istituto.

11.Disposizioni finali

1. Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (accompagnatori, alunni, genitori, personale A.T.A.) dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni personale o cumulativa.
2. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di documenti di riconoscimento.
3. I contributi degli alunni e dei genitori dovranno essere introitati al bilancio dell'Istituto.
4. Tutti i viaggi di istruzione e le visite guidate avranno come sede di partenza e di arrivo, ai fini della durata, del servizio del personale docente e non, della polizza assicurativa, la zona antistante l'istituto. Da tale punto avrà quindi inizio l'uso del mezzodi trasporto stabilito.

12. Comportamento degli alunni

Si effettueranno uscite sul territorio solo se la/le classe/i daranno garanzia di affidabilità e di responsabilità. I consigli di classe, in base a delle particolari situazioni comportamentali delle classi, stabiliranno se sarà opportuna la partecipazione al viaggio d'Istruzione o visita guidata. Per tutte quante le uscite sarà richiesta agli alunni e alle famiglie garanzia scritta che il comportamento degli alunni sarà responsabile e che le regole impartite saranno rispettate alla lettera. I partecipanti al viaggio devono uniformarsi al presente regolamento e alle disposizioni impartite dagli organizzatori del viaggio. Le infrazioni disciplinari saranno punite ai sensi delle vigenti norme ed eventuali danni a cose verranno risarcite direttamente dai responsabili o se questi non saranno individuati ne risponderà l'intero gruppo di alunni.
Come stabilito dal Regolamento d'Istituto allegato al POF 2015/2016, NON saranno ammessi ai Viaggi di Istruzione di più giorni in Italia e all'estero quegli alunni che saranno stati sanzionati con 3 (tre) o più giorni di sospensione. La limitazione non è derogabile.
Qualsiasi altra forma sanzionatoria sarà regolamentata secondo quanto stabilito dal Regolamento d'Istituto.

ALLEGATO C

ESTRATTO CODICI COMPORTAMENTALI COMPONENTI SCOLASTICHE

in regime di reciprocità tra DIRITTI E DOVERI C.M. n° 72 del 19 dicembre 2006

Premessa

L'Istituto, con la collaborazione di tutte le componenti della vita scolastica, svolge un'azione formativa per sviluppare negli studenti una retta coscienza civica, ispirandosi

- al principio di cordialità ed accoglienza tra tutte le componenti scolastiche
- di uguaglianza di tutti nei diritti fondamentali della Costituzione
- di autonomia e corresponsabilitia
- ed al principio di flessibilitfi intesa come limite tanto ad un formale burocratismo quanto ad un deresponsabilizzante pressappochismo

Regole generali

Art. 1 — Tutti coloro che partecipano alla vita della scuola sono tenuti ad osservare i principi di una corretta e qualificata convivenza civile, nel rispetto reciproco della personalità e dei diritti di ciascuno.

Art. 2 — A tutte le categorie di persone operanti nella scuola ed ai genitori degli studenti sono di obbligo la conoscenza ed il rispetto della normativa in atto quale garanzia di buon funzionamento dell'Istituto scolastico, nonché delle penalizzazioni alle quali si va incontro per un mancato rispetto delle stesse (codici disciplinari).

- C M n 72 del 19 dicembre 2006 Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto Scuola. Linee di indirizzo generali CM n 362 del 25 agosto del 1998 sul divieto dell'uso del cellulare a scuola Decreto Legge n 104 del 2013 sul divieto del fumo a scuola (per tutte le componenti scolastiche)
- D P R 24 giugno 1998 n 249 e D P R 21 novembre 2007 n 235 statuto degli studenti e delle studentesse)
- C M n 88 dell'8 novembre 2010 sanzioni disciplinari del personale della scuola (DS Docenti personale ATA)
- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Art 92 sez II del 2006-09 deontologia professionale personale docente
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art 340 C P interruzione pubblico servizio in relazione ad un uso improprio da parte degli studenti sul diritto individuale e reciproco
- Art 341 bis del 15 luglio del 2009 Codice Penale oltraggio a pubblico ufficiale da parte di studenti e genitori verso docenti e D S —pubblici ufficiali
- Art n 368 del Codice Penale reato di calunnia verso tutte le componenti
- Art 590 del Codice Penale su culpa in vigilando e art 2048 culpa in educando (responsabilità genitoriale)

Art. 3 — La scuola e una comunità e, pertanto, tutti coloro che ne usufruiscono devono tenere un comportamento partecipativo e costruttivo mirato al raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi programmati Pertanto ciascuno é tenuto a svolgere il

proprio ruolo orientando le conseguenti azioni al raggiungimento degli obiettivi comuni e controfirmando un patto di corresponsabilità da rispettare.

Art. 4 — La scuola é un bene comune e, pertanto, tutti coloro che ne usufruiscono devono tenere un comportamento corretto ed adeguato. È quindi responsabilità di ciascuno usare con la massima cura le suppellettili, i libri, le attrezzature didattiche in genere e gli stessi beni strutturali dell'Istituto, ivi compresi gli spazi esterni. Ciascuno risponde personalmente dei danni causati ed é tenuto a vigilare sul comportamento di tutti.

Art. 5 - Docenti, personale ATA (Assistenti, Tecnici, Amministrativi) e studenti devono vigilare personalmente sui propri effetti personali. L'Istituto non assume nessuna responsabilita per eventuali danneggiamenti o furti di beni ed effetti personali lasciati incustoditi o dimenticati nelle aule e negli altri locali scolastici.

Art. 6 — Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo, partecipare alla vita scolastica con modi composti . Essi devono avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale ATA e dei compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

Art. 7 — La puntualità nella osservanza dell'orario è un dovere di tutti e costituisce condizione indispensabile per il buon funzionamento della vita scolastica.

Art. 8 — A persone esterne che non hanno rapporti con la scuola e vietato entrare nell'Istituto senza autorizzazione della Presidenza. I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sull'osservanza di questa norma e sono responsabili per la propria competenza.

Art. 9 — Il divieto di fumare nei locali dell'Istituto, oltre a configurarsi come un impegno educativo generale per la difesa della salute, è regolato e disciplinato dalla legge vigente nel nostro ordinamento giuridico; i trasgressori incorrono pertanto nelle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Art. 10 — Durante le ore di lezione è proibito l'uso dei cellulari e di qualsiasi strumento di riproduzione multimediale, il cui uso improprio potrebbe violare il diritto alla protezione dei dati personali all'interno dell'istituzione scolastica. Solo in casi di estremanecessità ed urgenza, previo permesso esplicito del docente dell'ora, gli studenti possonoutilizzare il cellulare esclusivamente per comunicare con la famiglia.